

Rapporto parziale 2 di minoranza

numero	data	Dipartimento
6726 R2 parz.2	11 giugno 2013	ISTITUZIONI/FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 18 dicembre 2012 concernente la richiesta di un credito
per investimenti di fr. 1'700'000.- per l'acquisto e l'implementazione di
un software per la gestione degli Uffici d'esecuzione, l'adesione al
"gruppo utilizzatori THEMIS" per il coordinamento e l'evoluzione
dell'applicativo informatico per gli Uffici d'esecuzione e la modifica della
legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e
sul fallimento (LALEF)**

1. PREMESSA

Il messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012 proponeva al Gran Consiglio di adottare un nuovo applicativo informatico per il settore di esecuzione, l'adesione al "gruppo utilizzatori Themis" e la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF).

Il Gran Consiglio, nella seduta del 7 maggio 2013 ha parzialmente evaso il messaggio stanziando un credito di fr. 1'700'000.- per l'acquisto del nuovo software per il settore di esecuzione e approvato l'adesione al "gruppo utilizzatori Themis" per il coordinamento e l'evoluzione dell'applicativo informatico. Il tema della modifica della legge cantonale è stato per contro tenuto in sospenso, in attesa di ulteriori approfondimenti della Commissione della gestione e delle finanze.

2. LAVORI COMMISSIONALI

Nell'ambito dei lavori commissionali è stato convocato a più riprese il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, Consigliere di Stato Norman Gobbi, con i suoi collaboratori, per approfondire alcuni dubbi commissionali legati soprattutto alla nuova organizzazione del settore di esecuzione e fallimenti. In questi incontri il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha fornito puntuali informazioni circa la necessità formalmente di creare un circondario unico e l'esigenza di introdurre tale organizzazione contemporaneamente all'introduzione del nuovo applicativo informatico.

La Commissione della gestione e delle finanze ha tuttavia ritenuto di dover approfondire anche l'organizzazione e la competenza giurisdizionale giudiziaria con la modifica di tale norma, rimandando la discussione in Gran Consiglio per la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF).

Il Consiglio di Stato ha fornito l'8 maggio 2013 una chiara risposta al tema sollevato, precisando quanto segue:

«La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) prescrive all'art. 23 che i Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla LEF; inoltre l'art. 46 cpv 1 definisce che il debitore deve essere escusso al suo domicilio mentre le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio, sono escusse alla loro sede (art. 46 cpv. 2)».

Il Codice di procedura civile svizzero stabilisce all'art. 10 cpv 1 che le azioni si propongono: contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio (lett. a) contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede (lett. b).

L'organizzazione giudiziaria sul territorio è fissata nella Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e prevede la ripartizione in circoli per le Giudicature di pace (art. 28 LOG) e in distretti per le Preture (art. 32 LOG).

L'art. 31 cpv. 1 lett. c) LOG definisce inoltre che il Giudice di pace giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). L'art. 37 cpv. 1 LOG definisce che il Pretore ha la competenza di giudizio per le cause con valore litigioso superiore a 5'000 franchi.

Dalle norme sopra esposte ne discende che la competenza di decidere il rigetto dell'opposizione spetta al Giudice di pace del circolo dove la persona fisica o giuridica (debitore) ha il domicilio, per le cause con un valore fino a franchi 5'000.-, al Pretore del distretto (eccezioni Lugano, Locarno e Mendrisio) dove la persona fisica o giuridica (debitore) ha il domicilio per le cause con valore superiore a franchi 5'000.-».

A seguito di queste indicazioni il relatore, avv. Carlo Luigi Caimi, ha ritenuto comunque opportuno interpellare il Presidente del Tribunale d'appello sulla proposta di modifica della LALEF, il quale si è espresso per iscritto il 26 maggio 2013. Il Giudice Werner Walser, Presidente del Tribunale d'appello, ha comunicato in linea di massima un parere positivo segnalando alcuni aspetti di ordine operativo. Nella sua presa di posizione ha suggerito inoltre alla Commissione di vincolare la delega al Consiglio di Stato a un preavviso imperativo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, che funge da autorità cantonale di vigilanza.

La minoranza della Commissione, dopo aver approfondito le osservazioni formulate dal Presidente del Tribunale d'appello, ha ritenuto di non aderire alla proposta di vincolare il Consiglio di Stato con una base legale formale a un preavviso della Camera di esecuzione e fallimenti, in quanto questa modalità violerebbe il principio della separazione dei poteri e ritenendo che le questioni di ordine organizzativo spettano all'organo esecutivo.

3. RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

La legge federale in materia di esecuzione e fallimenti (LEF) definisce che il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari (art. 1 cpv. 1 LEF), demandando ai Cantoni la competenza di stabilire il numero e la circoscrizione di questi circondari (art. 1 cpv. 2 LEF).

L'art. 2 della LEF disciplina i principi generali della conduzione degli Uffici, ogni circondario di esecuzione compone un ufficio diretto da un Ufficiale coadiuvato da un supplente. Lo stesso principio vale per i fallimenti ritenuto che gli Uffici di esecuzione e fallimenti possono essere diretti dallo stesso Ufficiale. Per il resto l'organizzazione degli Uffici spetta ai Cantoni.

La proposta presentata nel messaggio n. 6726 del 18 dicembre 2012 prevede di delegare al Consiglio di Stato la competenza di definire il numero di circondari e la relativa organizzazione.

Nell'ambito delle audizioni del Direttore del Dipartimento delle istituzioni è emersa la volontà di definire un circondario unico per il settore esecuzione e un circondario per il settore fallimenti, mantenendo tuttavia degli sportelli dislocati sul territorio cantonale. In particolare, a domanda del commissario Fiorenzo Dadò che chiedeva indicazioni circa la futura organizzazione degli UEF, il Consigliere di Stato Norman Gobbi, ha precisato che:

«[...] il settore dell'esecuzione avrà un circondario unico e una direzione unica.

Saranno mantenute le sedi cittadine (senza attività delocalizzate) a Bellinzona, Locarno, Mendrisio e Lugano. Sono previste le seguenti delocalizzazioni:

- a Faido: emissione dei precetti esecutivi, contact center e cassa (sportello);*
- ad Acquarossa: apertura limitata, con il trasferimento però di attività nell'ambito della riorganizzazione del settore del registro fondiario;*
- a Biasca: cursori centralizzati per le Tre Valli (centro di competenza per tutti i cursori) e cassa;*
- a Cevio: cassa e contabilità centralizzata di tutto il settore dell'esecuzione».*

In concreto si intende creare da un punto di vista formale un unico circondario che permetta di garantire una conduzione univoca del settore ma nel contempo mantenere delle sedi sul territorio. Questo tipo di organizzazione, più flessibile, garantirà al cittadino l'opportunità di ottenere molte prestazioni in tutti gli sportelli e non solo presso l'Ufficio circondariale del proprio domicilio. Ad esempio i certificati di solvibilità (estratti dello stato delle esecuzioni) con validità cantonale e non più solo distrettuale, potranno essere ottenuti in ogni sportello UE. Il circondario unico permetterà inoltre di concentrare e dislocare alcune attività di back-office nelle regioni periferiche.

In aggiunta a ciò va tenuto conto del fatto che un circondario unico potrà comunque essere gestito con due uffici territoriali come accennato nelle discussioni in audizione del Dir DI.

4. CONCLUSIONI

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la minoranza della Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge che modifica la legge cantonale di applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF) allegato al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze

Michele Guerra, relatore

Badasci - Bignasca A. - Chiesa -

Foletti - Savoia

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 18 dicembre 2012 n. 6726 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto parziale 2 di minoranza 11 giugno 2013 n. 6726 R2 parz.2 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 è così modificata:

Art. 1

Circondari di esecuzione e fallimenti

¹Il territorio cantonale costituisce un circondario dei fallimenti.

²Il territorio cantonale costituisce un unico circondario di esecuzione, gestito da un ufficio per il Sottoceneri e un ufficio per il Sopraceneri.

³Il Consiglio di Stato istituisce per l'Ufficio dei fallimenti e per ognuno dei due Uffici di esecuzione una o più agenzie o antenne territoriali.

Art. 2

Uffici di esecuzione, Ufficio dei fallimenti e agenzie

¹Gli Uffici d'esecuzione si compongono di un ufficiale, di un supplente e di uno o più impiegati, a giudizio del Consiglio di Stato.

²La stessa composizione vale per l'Ufficio dei fallimenti (UF).

^{2bis}Di regola, ogni agenzia è diretta da un supplente ufficiale.

³Invariato

Art. 5

Organizzazione e ubicazione

¹L'organizzazione e l'ubicazione degli uffici, delle agenzie e delle antenne sono determinate dal Consiglio di Stato, con preavviso obbligatorio dell'autorità cantonale di vigilanza.

²Seguendo le stesse modalità, il Consiglio di Stato potrà istituire delle unità centralizzate.

³Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto circa la futura organizzazione degli uffici nei settori dei fallimenti e dell'esecuzione.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.